



COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

“AREA 4”

(Ufficio: AREA 4)

REGISTRO GENERALE N. 570 DEL 09-08-2019

(Preliminare N. 126 del 09-08-2019)

<i>Oggetto:</i>	Dichiarazione di decadenza senza indennizzo alcuno da tutte le concessioni e diritti connessi a favore di Sostauto s.r.l. relative alle gestione del parcheggio interrato denominato "Santo Stefano", sito in Caltagirone, Via Circonvallazione di Ponente, della gestione delle zone di sosta a raso (zone blu) di cui alla convenzione rep. n. 57 del 01/08/2007.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di agosto, il DIRIGENTE **Dott. Ing. Leonardi Sebastiano Salvatore**

VISTI

- Il D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
- Le leggi 241/1990 e L.R.S. 10/1991
- Le leggi 109/1994 – DPR 554/1999 - D.lgs 163/2006 - D.lgs 50/2016;
- Le Linee Guida A.N.A.C. 09, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28/03/2018, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico e privato;

RICHIAMATI

- La Convenzione di concessione rep. n. 57 del 01/08/2007, con relativo Programma Economico Finanziario (P.E.F.) del 15/06/2007 allegato, per formarne parte integrante ed i successivi atti;
- Le Relazioni del R.U.P.;
- Le Relazioni della Commissione di studio nominata con determina sindacale n. 12 del 17/10/2016;



COMUNE DI CALTAGIRONE

- la Delibera di G.M. n. 86 del 08/06/2019 *“Preso d'atto delle risultanze istruttorie della Commissione Consultiva Contratti in essere e avvio del procedimento amministrativo volto alla dichiarazione di decadenza delle concessioni amministrative relative al Parcheggio Multipiano denominato “Santo Stefano”.*”
- La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e ss. mm. ii. diretto alla dichiarazione di decadenza senza indennizzo alcuno da tutte le concessioni e diritti connessi a favore di Sostauto s.r.l. relative alle gestione del parcheggio interrato denominato “Santo Stefano”, sito in Caltagirone, Via Circonvallazione di Ponente, della gestione delle zone di sosta a raso (zone blu) di cui alla convenzione rep. n. 57 del 01/08/2007, notificata alla SOSTAUTO S.R.L. in data 18/06/2019 (prot. n. 34099).
- Le osservazioni ed i relativi allegati assunte al protocollo dell’Ente al n. 0038684 del 12.07.2019 da parte della società concessionaria Sostauto s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.

RITENUTO

- che quanto sostenuto dalla società concessionaria SOSTAUTO s.r.l. in seno alle osservazioni, sopra richiamate, risulta non pertinente, di contenuto generico e, per alcuni aspetti, confermativo dei motivi di decadenza specificatamente indicati in seno alla delibera di Giunta n. 86 del 08/06/2019 ed alla conseguente comunicazione di avvio del procedimento del 18/06/2019, atti sopra richiamati ed il cui contenuto deve ritenersi qui ripetuto e trascritto.
- Che, in particolare, risulta:
 - a. Non pertinente quanto sostenuto dalla società concessionaria da pag. 2 a pag. 6 delle citate osservazioni del 12.07.2019 rispetto alle verifica dei presupposti per la decadenza.
 - b. Non pertinente quanto sostenuto dalla società concessionaria a pag 7 **sub 1)** poiché concernente eventuali inadempienze verificatesi in sede di procedura concorsuale coinvolgente altra società già in liquidazione volontaria, ILMA s.p.a. a socio unico che amministra, controlla, coordina e dirige anche la società concessionaria Sostauto s.r.l.. Quest’ultima, inoltre, conferma di non aver mai comunicato la cessione *pro soluto* ai creditori nell’ambito del concordato preventivo di una quota di capitale sociale pari all’85% dell’intero di proprietà della controllante ne, inoltre, dall’indagine del protocollo risulta mai pervenuta all’Ente alcuna comunicazione della citata cessione.
 - c. Smentito quanto sostenuto dalla concessionaria a pag 7 **sub 2)** delle osservazioni della concessionaria dalla lettura della domanda e del successivo decreto di omologa



COMUNE DI CALTAGIRONE

del concordato preventivo della società controllante, ILMA s.p.a. a socio unico già in liquidazione. Procedura concorsuale nell'ambito della quale la controllante, in ultimo citata, ha ceduto *pro soluto* ai creditori l'intero proprio patrimonio, tra cui ricadono le quote di controllo (pari a 85% del capitale sociale) della società concessionaria. La giurisprudenza richiamata dalla concessionaria non è pertinente poiché concerne il diverso profilo della legittimazione in materia tributaria della società in concordato preventivo (Cass. 4728/2008) e la legittimazione processuale concorrente del commissario liquidatore nominato dal Tribunale (Cass. 8102/2013), mentre nel concordato con cessione dei beni liquidatorio puro, come quello proposto dalla società ILMA s.p.a. a socio unico in liquidazione, la gestione e titolarità dei beni ceduti, anche se permane in capo alla società, è esclusivamente finalizzata alla loro liquidazione da realizzarsi ad opera dei commissari liquidatori, sotto la sorveglianza dei commissari giudiziali secondo le direttive del decreto di omologa non risultando ammissibile un concordato con cessione dei beni solo parziale (Cass. 26005/2018). Il medesimo Tribunale di Caltagirone, sezione Fallimenti, con provvedimento del 15/04/2019, sottaciuto dalla società concessionaria, ha ribadito la sopra richiamata cessione *pro soluto* ai creditori delle quote della società nell'ambito del concordato proposto ed omologato della ILMA s.p.a. a socio unico in liquidazione e la necessità di disporre la trascrizione del decreto di omologa a carico della Sostauto s.r.l. presso il competente registro delle imprese a tutela dei creditori concorsuali.

- d. Non pertinente rispetto ai motivi di decadenza indicati in seno alla comunicazione dell'avvio del procedimento quanto affermato dalla società concessionaria a pag. 8 **sub 3)** delle osservazioni. Punto in cui è riprodotto parte della integrazione della proposta di concordato preventivo della società controllante con la quale si riconosce l'esistenza di gravi difficoltà finanziarie se non l'insolvenza della società concessionaria e così si ammette, la sottocapitalizzazione della Sostauto s.r.l. rispetto a quanto pattuito nella convenzione e nell'allegato P.E.F. vigente e l'assenza di investimenti tramite finanziamenti propri diretti a colmare il deficit finanziario della citata società concessionaria.
- e. Contraddittorio ed ammissivo dei motivi di decadenza risulta quanto affermato dalla società concessionaria a pag. 10 **sub 4)** delle osservazioni. E' riconosciuto, infatti, che il grado di soddisfacimento delle obbligazioni di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della società concessionaria per le garanzie offerte a favore dell'Istituto finanziatore sono state considerate in chirografo nell'ambito della procedura concorsuale della società co-garante ILMA s.p.a. a socio unico in liquidazione, con il grado di soddisfacimento al 5% del loro valore, da coprirsi tramite la costituzione di un fondo rischi da parte della ILMA s.p.a. a socio unico in liquidazione nel corso del concordato. Sull'esistenza e consistenza del citato fondo rischi i commissari giudiziari del concordato della controllante hanno più volte espresso dubbi e l'ammontare dello stesso, in ogni caso, non viene specificato dalla concessionaria ne è possibile



COMUNE DI CALTAGIRONE

dedurre l'esistenza dalla lettura dei bilanci della società controllante in concordato e della controllata concessionaria. La documentazione prodotta dalla concessionaria conferma la proroga della scadenza dei finanziamenti percepiti dalla società concessionaria, senza previa comunicazione all'Amministrazione garante, così determinando un arbitrario allungamento della durata originariamente pattuita delle garanzie offerte dall'Ente Pubblico, ben intelleggibili da atti pubblici in possesso della medesima società concessionaria.

- f. Infondate le affermazioni della società concessionaria a pag. 12 **sub 5)** e pag. 13 **sub 6)** in quanto la liberazione dell'Ente pubblico dalle garanzie prestate a favore della società concessionaria Sostauto s.r.l. non è mai stata comunicata dall'Istituto di credito garantito ed, anzi, dall'esame del certificato posizione globale rischi della Banca d'Italia, l'Ente risulta ancora oggi esposto per una garanzia complessiva a favore della società concessionaria per € 15.000.000,00, riconducibile ai finanziamenti bancari percepiti dalla società concessionaria la cui scadenza è stata prorogata senza comunicazione alcuna al garante.
- g. Errato quanto sostenuto dalla concessionaria a pag. 14 **sub 7)** in quanto i rischi, la ripartizione degli stessi e la percentuale di ripartizione tra società concessionaria ed Ente nell'ambito della concessione per la costruzione e gestione di opera pubblica realizzata tramite l'istituto della finanza di progetto è oggetto di specifica disciplina normativa comunitaria non derogabile.
- h. Contraddittorio con quanto affermato dalla Sostauto s.r.l. nella domanda di concordato preventivo della controllante ILMA s.p.a. a socio unico in liquidazione, nei bilanci della medesima concessionaria e negli altri punti delle osservazioni è quanto sostenuto a pag. 14 **sub. 8)** delle osservazioni. Le argomentazioni di detto punto sono, inoltre, subito smentite dalla medesima concessionaria al successivo **sub 9)**, laddove confessa l'utilizzazione di finanziamenti della società controllante vincolati a specifici scopi a copertura di perdite maturate costantemente dalla società concessionaria. Dati questi ricavabili dalla lettura dei bilanci delle due società controllante e controllata, riconducibili alla medesima persona fisica.
- i. Errato e contraddittorio quanto sostenuto dalla concessionaria a pag. 15 **sub 10)** e pag. 16 **sub 12)** delle osservazioni. Non è, infatti, contestata l'assenza dei requisiti in capo alla società promotrice il progetto (Ilma s.p.a.) nel momento dello svolgimento della gara, bensì l'assenza dei requisiti in capo alla costituita società di progetto concessionaria Sostauto s.r.l.. In particolare, la non sufficienza, già rispetto alle previsioni del bando, del capitale sociale di quest'ultima società alla data della costituzione ed il mancato adeguamento, ad oggi, alle previsioni del p.e.f. allegato alla convenzione vigente. Circostanza questa confermata dalla medesima società concessionaria.



COMUNE DI CALTAGIRONE

- j. Superato, in ordine a quanto sostenuto dalla concessionaria a pag. 15 **sub 11**) delle osservazioni, dalla definitività del provvedimento amministrativo (Ordinanza del Sindaco n. 169 del 13.09.2017) e dalla circostanza che il rapporto in esame rientra nella figura giuridica della concessione amministrativa e, pertanto, l'Ente non agisce *iure privatorum*.
- k. non pertinente e già oggetto di giudizio arbitrale iscritto al n. 9/2019 RGA Camera Arbitrale presso ANAC è quanto sostenuto dalla società concessionaria a pag. 16 **sub 13**) e pag. 17 **sub 15**).
- l. non pertinente ed oggetto di questione in esame presso il Tribunale fallimentare è quanto sostenuto dalla società concessionaria a pag. 17 **sub 14**).

CONSIDERATO

- Che, per quanto sopra esposto, le osservazioni e l'allegata documentazione della società concessionaria Sostatuto s.r.l. non apportano alcun elemento di novità al fine di valutare l'archiviazione del procedimento ed, anzi, confermano quanto sostenuto dall'Amministrazione in seno alla delibera di Delibera di G.M. n. 86 del 08/06/2019 e nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e ss. mm. ii. diretta alla dichiarazione di decadenza senza indennizzo alcuno da tutte le concessioni e diritti connessi a favore di Sostauto s.r.l. relative alle gestione del parcheggio interrato denominato "Santo Stefano", sito in Caltagirone, Via Circonvallazione di Ponente e della gestione delle zone di sosta a raso (zone blu) di cui alla convenzione rep. n. 57 del 01/08/2007, notificata alla Sostatuto s.r.l. 18/06/2019, atti qui da intendersi specificatamente richiamati e trascritti.
- Che con la domanda di giudizio arbitrale incoato dalla società concessionaria, nell'ambito del quale l'Ente ha riservato domanda riconvenzionale, pendente presso la Camera Arbitrale ANAC ed iscritto al n. 09/2019 RGA, la società concessionaria Sostauto s.r.l. ha eccepito l'inadempimento dell'Amministrazione e, conseguentemente, il risarcimento di presunti danni, ancora tutti da accertare.
- Che per quanto emerge dagli atti del procedimento nessun legittimo affidamento può invocare la società Sostauto s.r.l. al mantenimento del rapporto di concessione essendo stati verificati presupposti per la decadenza ed avendo la stessa dato motivo alle causa di decadenza riscontrate dall'Ente e contestate.
- Che la condotta e le gestione del rapporto di concessione da parte della Sostauto s.r.l., anche alla luce delle argomentazioni in seno alle citate osservazioni pervenute in ultimo all'Ente, non risulta conforme ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza in violazione dell'art. 9 della convenzione n. 57 del 01/08/2008 e concretizza, altresì, ipotesi di decadenza e revoca, ex art. 27.1 della convenzione, dalle concessioni senza



COMUNE DI CALTAGIRONE

indennizzo per esclusiva responsabilità della società concessionaria Sostauto s.r.l., risultando in aperta violazione di norme di legge anche di derivazione comunitaria che continuano ancora a reiterarsi.

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Per le motivazioni di cui sopra, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo

D E T E R M I N A

1. di procedere ex art. 27.1 della convenzione rep. n. 57 del 01.08.2007 alla dichiarazione di decadenza senza indennizzo alcuno da tutte le concessioni e di tutti i diritti connessi e consequenziali, relativi alla gestione del parcheggio interrato denominato "Santo Stefano", sito in Caltagirone, Via Circonvallazione di ponente e della gestione delle zone di sosta a raso (zone blu) di cui alla citata convenzione;
2. di assegnare, ex art. 27.1 convenzione rep. n. 57 del 01.08.2007, alla Sostauto s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., il termine di mesi tre dalla notifica del presente atto al fine del rilascio al favore del Comune di Caltagirone, in persona del Sindaco p.t., di tutte le opere e beni pubblici detenuti in forza della citata convenzione, intimando alla citata società che è obbligo della stessa compiere tutte le attività necessarie al fine di evitare danni o aggravamenti degli stessi su beni ed opere oggetto della concessione;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo pretorio telematico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del Comune di Caltagirone;
4. di provvedere a comunicare, nei modi e termini di legge, il presente provvedimento:
 - alla Sostauto s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
 - al Credito Valtellinese s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,
 - alla Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, in persona dell'Assessore p.t.;



COMUNE DI CALTAGIRONE

5. di prendere in considerazione, alla scadenza del termine per l'esercizio da parte degli Enti Finanziatori, della facoltà di indicare un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro (art. 176 comma 8, d. lgs 50/2016, già art. 159 d.lgs. 163/2006 a art. 37octies L. 109/1994), di provvedere alla gestione diretta o indiretta nuova procedura per l'affidamento del servizio di gestione del parcheggio interrato denominato "Santo Stefano", sito in Caltagirone, Via Circonvallazione di Ponente e della gestione delle zone di sosta a raso (zone blu) all'interno del Comune di Caltagirone nel rispetto delle finalità per cui è stato assegnato il finanziamento ex art 122/1989 dal Competente Assessorato Regionale.
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Ai sensi dell'art. 3 L.R.S. n.7/2019 si rende noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione Catania entro i termini di legge decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Alberghina Angelo

Il DIRIGENTE

F.to Dott. Ing. Leonardi Sebastiano Salvatore



COMUNE DI CALTAGIRONE

P.C.C. Li: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la determinazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal **09-08-2019** e vi rimasta sino al _____.

Caltagirone,

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale
